

## **STATUTO "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BRESCIA"**

### **TITOLO I**

#### **- COSTITUZIONE, DURATA E FINALITÀ -**

##### **ART.1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita l'Associazione Compagnia delle Opere di Brescia" (CdO BS) con attività operativa nelle Province di Brescia e Mantova.
2. L'Associazione, nel solco della presenza dei cattolici nella società italiana alla luce della dottrina sociale della Chiesa, promuove e tutela la possibilità di dignitosa presenza delle persone nel contesto sociale ed il lavoro di tutti nonché la presenza di opere ed imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.
3. La denominazione "Compagnia delle Opere", la sigla CdO e il marchio sono utilizzati per concessione dell'Associazione Compagnia delle Opere Nazionale con sede in Milano, che ne è proprietaria.

##### **ART.2 - SEDE SOCIALE**

L'Associazione ha sede legale in Brescia.

##### **ART.3 - ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI**

1. L'Associazione aderisce all'Associazione Compagnia delle Opere, con sede in Milano, riconosciuta sia come Associazione sindacale tra imprenditori dal Ministero delle Finanze, sia come Ente a carattere assistenziale dal Ministero dell'Interno.
2. Nell'ambito dei propri fini potrà aderire ad altri organismi, nazionali ed internazionali, di qualsiasi natura.

##### **ART.4 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita fino all'anno 2099 (duemilanovantanove).

##### **ART.5 - SCOPO SOCIALE**

1. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere lo spirito di mutua collaborazione ed assistenza per valorizzare le risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività imprenditoriali, cooperativistiche, assistenziali, sociali e culturali di entità di ogni genere e tipo e loro consorzi.
2. L'associazione intende pertanto promuovere in ogni forma la libertà di iniziativa e di espressione e favorire il sorgere di esperienze di solidarietà operativa.
3. L'Associazione può essere organizzata per settori di attività, in particolare sono identificabili due settori:  
*a) il settore "Imprese" - b) il settore "Non profit"- "Imprese Sociali".* Al settore "Imprese", se istituito, partecipano tutte le imprese, in particolare piccole e medie, in qualunque forma giuridica costituite, che producono e commerciano beni e servizi di cui all'articolo 2195 del c.c. nonché gli artigiani e i liberi professionisti. Al settore "Non profit"- "Imprese Sociali", se istituito, partecipano tutti gli Enti non a scopo di lucro, in qualunque forma giuridica costituiti, che svolgono attività assistenziali, socio-sanitarie, di volontariato, culturali, educative, sportive e del tempo libero, di cooperazione allo sviluppo anche internazionale, di formazione e di avviamento al lavoro, di accesso alla casa, e le imprese private senza scopo di lucro che esercitano attività economiche di utilità sociale.
4. Senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva, l'Associazione potrà:
  - a) Promuovere e intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi;
  - b) Svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
  - c) Stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le Istituzioni per l'esame e la formulazione di proposte su problemi economici e sociali, con particolare riferimento alle attività di impresa, di solidarietà e di volontariato, nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
  - d) Favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e "Non profit"- "Imprese Sociali", anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
  - e) Stabilire rapporti con le realtà istituzionali e di rappresentanza di natura economica, sociale, culturale, religiosa e politica.
  - f) Raccogliere informazioni, redigere relazioni, promuovere ed organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di interesse nazionale ed internazionale, effettuare e partecipare a programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento anche con riferimento ai servizi, alle imprese, alle tecniche progettuali, organizzative, produttive, gestionali, amministrative e finanziarie;
  - g) Organizzare attività promozionali e fieristiche a favore degli associati ed in particolare delle piccole e medie imprese;
  - h) Sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative, utilizzando ogni mezzo o strumento reso disponibile dalla tecnologia;

- i) Stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell'Associazione e dei Soci;
  - l) Assistere e sostenere le imprese e le realtà "Non profit"- "Imprese Sociali" nella soluzione dei problemi di natura economica, organizzativa, commerciale, produttiva, finanziaria e di accesso al credito;
  - m) fornire ai Soci, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva, organizzativa ed ogni altro servizio rientri negli interessi dell'Associazione e dei Soci;
  - n) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di formazione volti a facilitare ed assistere lo sviluppo dell'imprenditoria, l'avviamento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;
  - o) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca, volte ad eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;
  - p) organizzare, anche tramite volontari e/o volontari in servizio civile, attività di assistenza, cooperazione allo sviluppo e di addestramento, potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;
  - q) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
  - r) promuovere, costituire e partecipare a società, enti, associazioni, fondazioni, cooperative e consorzi di ogni tipo e a qualsiasi altra iniziativa utile al miglioramento delle condizioni generali di svolgimento delle attività dei Soci od a favore degli stessi.
5. L'Associazione potrà svolgere ogni e qualsiasi attività od operazione utile per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi di terzi.

#### **ART. 6 - SETTORE "IMPRESE" E SETTORE "NON PROFIT"- "IMPRESE SOCIALI":**

1. I settori "Imprese" e "Non profit"- "Imprese Sociali". di cui all'art. 5, comma 3, se istituiti, assolvono la funzione di rappresentare e organizzare i soci che operano nel settore di competenza; ne raccolgono le istanze e le necessità ed organizzano i servizi e quant'altro necessario a risponderli.
2. Ciascun settore potrà avere propri organi collegiali di governo, composti da soci operanti nel settore, istituiti e funzionanti secondo norme emanate dal Consiglio Direttivo e nei limiti delle deleghe conferite dallo stesso.
3. La direzione di ciascun settore è affidata ad un Responsabile, che può anche essere un Vice Presidente dell'Associazione.
4. Il Responsabile di Settore, ha funzioni di rappresentanza, organizzative e di coordinamento del settore, ne presiede l'organo collegiale di governo se costituito e riferisce al Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO II** **- SOCI -**

#### **ART. 7 - SOCI**

1. Possono essere soci della Associazione tutti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'art.11 del presente statuto, che ne condividono gli scopi.
2. I Soci dell'Associazione Compagnia delle Opere di Brescia sono anche Soci ordinari dell'Associazione Compagnia delle Opere Nazionale con sede in Milano e delle sue organizzazioni di settore.

#### **ART. 8 - CATEGORIE DI SOCI**

Nell'Associazione si distinguono:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

#### **ART. 9 - SOCI FONDATORI**

1. Sono Soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione e sono soci o rappresentanti di soci regolarmente iscritti alla stessa.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di assimilare altri soci ordinari alla categoria dei soci fondatori.
3. La qualifica di socio fondatore, a qualunque titolo acquisita, è connessa alla qualifica di socio o di rappresentante di socio ordinario dell'Associazione, pertanto decade con la perdita, per qualunque causa, di detto status.

#### **ART.10 - SOCI ORDINARI**

Sono Soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento delle quote associative.

Il mancato pagamento delle quote associative, nei termini e nelle condizioni previste e stabilite nelle modalità di cui al successivo art.12, produce automaticamente la perdita della qualifica di socio, salvo specifiche proroghe per singoli soci o categorie di soci, soprattutto nei casi di difficoltà aziendali o di settore, da assumersi con apposita delibera del Consiglio Direttivo entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di pagamento.

Prevvia delibera dei rispettivi organi direttivi, potranno divenire Soci ordinari i Soci di Associazioni associate alla Compagnia delle Opere.

#### **ART.11 - SOCI ONORARI**

1. Sono Soci onorari personalità ed Enti che si siano particolarmente distinti nella promozione dell'Associazione e come tali ammessi dal Consiglio Direttivo,
2. La qualifica di socio onorario può essere revocata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

#### **ART.12 - QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Le quote associative ordinarie vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote di ingresso per i nuovi soci da destinare ad incremento del patrimonio sociale, nonché quote per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

#### **ART.13 - AMMISSIONE DEI SOCI**

1. Per l'ammissione a socio deve essere presentata apposita domanda di iscrizione, accompagnata dalla quota associativa in vigore nell'anno in cui viene richiesta l'iscrizione e dalla quota di ingresso, qualora istituita.
2. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello Statuto e degli eventuali Regolamenti della associazione.
3. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione, senza obbligo di motivazione, nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. Nel caso di non ammissione le quote anticipate devono essere retrocesse.

#### **ART.14 - RECESSO DEI SOCI**

Il socio può recedere dalla Associazione in ogni momento mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione, che riferisce al Consiglio Direttivo.

#### **ART.15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione e con giudizio inappellabile e insindacabile, può deliberare l'esclusione del socio che:
  - a) non osserva lo statuto, i regolamenti e le delibere dell'Associazione;
  - b) in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, oppure fomenti dissidi e disordini fra i Soci;
  - c) per ogni altro grave motivo.
2. L'esclusione del Socio potrà essere resa pubblica attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

#### **ART.16 - EFFETTI DELLA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

1. La perdita della qualifica di socio determina:
  - a) l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi forma di servizio e di assistenza;
  - b) la decadenza di ogni diritto acquisito.
2. In ogni caso di perdita della qualifica di socio, non compete all'ex Socio o ai suoi aventi diritto, liquidazione di somma alcuna anche con riferimento agli eventuali conferimenti, alle quote versate e al patrimonio sociale.

#### **ART.17 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI**

I soci persone giuridiche operano nei rapporti con l'Associazione tramite il legale rappresentante o tramite un suo delegato, temporaneo o permanente, di cui è data notizia per iscritto all'Associazione.

### **TITOLO III**

#### **- PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI -**

#### **ART.18 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Fondo Patrimoniale, che è variabile ed è formato dalle eventuali quote di ingresso versate dai nuovi Soci e da ogni e qualsiasi somma pervenga all'Associazione a tale titolo;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) dai contributi in conto capitale di Enti Pubblici e/o privati, italiani e stranieri.

#### **ART.19 - MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote sociali, ordinarie e straordinarie;
- b) dalle quote una tantum richieste per il sostegno di specifiche iniziative;
- c) dai corrispettivi per eventuali servizi resi;
- d) dai contributi in conto esercizio di Enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni liberali e disposizioni testamentarie che verranno fatti all'Associazione e da questa accettati con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) dai proventi delle iniziative sociali;
- g) dalle offerte di soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

### **TITOLO IV**

#### **- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -**

#### **ART.20 - ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **ART.21 - BILANCIO**

1. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci entro l'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.
2. Gli avanzi netti di gestione - pagato quindi ogni costo di esercizio - risultanti dai bilanci saranno così destinati:
  - a) una quota non inferiore al 10 per cento alla riserva ordinaria;
  - b) il residuo alla riserva straordinaria e ai fondi di accantonamento, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
3. E' fatto divieto di distribuzione degli utili fra i soci.
4. Durante l'esistenza della Associazione le riserve non sono ripartibili tra i soci.
5. Eventuali prestiti dei soci alla Associazione sono infruttiferi.

### **TITOLO V** **- ORGANI SOCIALI -**

#### **ART.22 - ORGANI SOCIALI**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) Il Presidente;
- e) Uno o più VicePresidenti, se nominati;
- f) Il Direttore Generale;
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali di cui alle lettere b), c), d) ed e), di norma sono gratuite. Tuttavia, previa l'adozione di apposita delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne stabilisce i tempi e le modalità, le stesse possono essere retribuite. Ad ogni Revisore può essere corrisposto un emolumento annuo fino a Euro 200,00 (duecento).

#### **ART.23 - DURATA**

1. La permanenza nelle cariche è fissata in tre anni senza limite di rieleggibilità.
2. Al termine del mandato gli organi restano in carica fino alla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria che deve approvare il bilancio relativo all'anno precedente la scadenza del mandato.

### **TITOLO VI** **CAPO I** **- ASSEMBLEA DEI SOCI -**

#### **ART.24 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti alla data di spedizione dell'avviso di convocazione.

#### **ART.25 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio italiano.

#### **ART.26 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, deve essere esposto mediante affissione nella sede sociale ed in ogni ufficio periferico almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea; con lo stesso termine deve essere comunicato ai soci con qualunque mezzo postale o infotelematico o in alternativa mediante pubblicazione sulla stampa dell'Associazione.
2. E' a tutti gli effetti valido l'avviso di convocazione inviato all'indirizzo conosciuto dall'Associazione, quando la comunicazione di variazione inviata dal Socio sia pervenuta alla Associazione nel corso dei venti giorni di calendario che precedono la data di spedizione della lettera di convocazione.
3. La lettera di convocazione deve contenere:
  - a) La data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
  - b) La data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che può aver luogo non prima del giorno successivo;
  - c) L'ordine del giorno.
4. L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.
5. L'Assemblea può essere inoltre convocata, dal Presidente:
  - a) sentito il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo riterrà opportuno;
  - b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati. I richiedenti sono tenuti ad elencare nella domanda gli argomenti da trattare, che devono essere di pertinenza dell'Assemblea.

#### **ART.27 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) stabilisce le direttive generali dell'Associazione;
- c) approva le modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;
- d) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale;
- e) delibera su ogni argomento sia ad essa riservato dalla legge o comunque venga sottoposto alla Sua attenzione;
- f) elegge il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei componenti;
- g) nomina i Revisori dei conti.

#### **ART.28 - RAPPRESENTANZA DEI SOCI IN ASSEMBLEA**

1. In Assemblea ciascun socio dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero di quote sottoscritte e dalla consistenza dell'Ente, Associazione o Società rappresentata; queste ultime sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante o da suo delegato, individuato a norma dell'art.17.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio.
3. Ciascun socio può essere portatore in assemblea, oltre che del proprio voto, di un massimo di cinque deleghe in rappresentanza di altrettanti soci, potendo quindi esprimere fino ad un massimo di sei voti.

#### **ART.29 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice Presidente se nominato. Diversamente l'Assemblea elegge un proprio Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e all'occorrenza costituisce il seggio elettorale che è, di norma, presieduto dal Direttore Generale dell'Associazione.
3. Il Presidente accerta la regolare costituzione dell'Assemblea e i diritti di voto anche in funzione delle deleghe.
4. Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **ART.30 - QUORUM**

1. L'Assemblea è valida con la presenza, in proprio o per delega:
  - a) della metà più uno dei soci, in prima convocazione;
  - b) qualunque sia il numero dei soci presenti, in seconda convocazione;
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. Non si considerano voti espressi i voti di astensione.
3. Le deliberazioni di Assemblee convocate per modificare lo Statuto devono essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno un ventesimo dei soci fra i quali almeno la metà dei soci fondatori, compresi quelli assimilati, se e in quanto ancora soci.

### **TITOLO VI**

#### **CAPO II**

#### **- CONSIGLIO DIRETTIVO -**

#### **ART.31 - COMPOSIZIONE**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino a un massimo di cinquantuno membri.
2. Agli ex Presidenti è data facoltà di diventare membri di diritto del Consiglio Direttivo.
3. Il numero dei componenti, che dovrà essere sempre in numero dispari, è stabilito dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.
4. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.
5. Il/i Vice Presidente/i coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le deleghe loro conferite.
6. Il Consiglio potrà aumentare o diminuire il numero dei propri componenti durante il mandato, fermo restando il numero minimo e massimo stabilito dallo Statuto.
7. Le nuove nomine dovranno essere sottoposte alla ratifica della prima assemblea utile.
8. I Consiglieri nominati dal Consiglio restano in carica fino alla scadenza dell'Organo che li ha nominati.
9. Qualora il numero dei Consiglieri rimasti in carica sia inferiore al minimo statutario, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea che procede a nuove elezioni.

#### **ART.32 - ADUNANZA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce nell'ambito del territorio nazionale, almeno quattro volte all'anno ed in ogni caso:
  - a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
  - b) su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto e deve indicare i punti all'ordine del giorno, che devono essere pertinenti con l'attività dell'Associazione.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato, per lettera, telegramma, fax o e-mail di norma tre giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

(allegato A a verbale di Assemblea 27-10-2006)

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da un Vice Presidente.
4. Per la validità delle adunanze, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio, fra i quali il Presidente o almeno un Vice Presidente.
5. In difetto di convocazione sono comunque valide le adunanze totalitarie.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
7. Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto:
  - a) il Direttore Generale dell'Associazione;
  - b) i Revisori dei conti;
  - c) coloro che chi presiede l'adunanza, anche su proposta dei Consiglieri, ritenga possano fornire un utile contributo in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario del Consiglio anche fra estranei al Consiglio stesso.
9. Il verbale delle adunanze deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e deve essere approvato entro la seduta successiva.

#### **ART.33 - ATTRIBUZIONI**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha piena responsabilità di fronte ad Enti e terzi.
2. In via esemplificativa compete al Consiglio Direttivo:
  - a) Organizzare l'Associazione, all'occorrenza istituendo, modificando e sopprimendo settori organizzativi orizzontali e verticali; nomina i responsabili, conferisce deleghe e poteri e ne approva i regolamenti e le norme di funzionamento.
  - b) stabilire la misura delle quote associative annuali e straordinarie;
  - c) introdurre quote di ingresso per i nuovi soci, fissandone la misura;
  - d) sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  - e) decidere in ordine alla ammissione di nuovi soci,
  - f) equiparare soci alla categoria dei soci fondatori;
  - g) nominare soci onorari;
  - h) decidere in ordine all'esclusione dei soci fondatori, ordinari e onorari;
  - i) deliberare l'adesione della Associazione ad altri organismi, nazionali ed internazionali;
  - j) decidere di istituire il Comitato Esecutivo, stabilendone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e la durata;
  - k) nominare gruppi di studio, nonché Comitati Tecnici per coadiuvarlo nella promozione e coordinamento dell'attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e le norme di funzionamento. Di norma i Comitati Tecnici hanno funzioni consultive. Occorrendo il Consiglio Direttivo può delegare ad essi propri poteri deliberando in ordine agli stessi ed ai limiti della delega conferita;
  - l) istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, dipendenze, delegazioni e uffici staccati;
  - m) compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge sono riservati alla Assemblea.

#### **TITOLO VI**

#### **CAPO III**

#### **- PRESIDENTE -**

#### **ART.34 - COMPITI E ATTRIBUZIONI**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti.

Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento il/i Vice Presidente/i, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare il Consiglio Direttivo.
- b) stipulare i contratti dell'Associazione, con facoltà di delegare i poteri, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai Vice Presidenti, al Direttore Generale o ad altri membri del Consiglio Direttivo.
- c) assumere nei casi di urgenza ogni e qualsiasi provvedimento necessario, con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
- d) nominare il Direttore Generale dell'Associazione al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti.

#### **TITOLO VI**

#### **CAPO IV**

#### **- DIRETTORE GENERALE -**

#### **ART.35 - COMPITI E ATTRIBUZIONI**

1. Il Direttore Generale, se nominato:
  - a) opera nei limiti del mandato conferitogli dal Presidente;
  - b) coadiuva il Consiglio del quale attua le deliberazioni;

(allegato A a verbale di Assemblea 27-10-2006)

- c) sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essa;
  - d) sovrintende alla gestione finanziaria e amministrativa della Associazione;
  - e) cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - f) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue attribuzioni sono esercitate, se nominato, dal Vice Direttore o da altri delegato dal Presidente.

#### **TITOLO VI**

##### **CAPO V**

#### **- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -**

#### **ART.36 - COMPOSIZIONE, COMPITI E ATTRIBUZIONE**

Quando espressamente richiesto dalla legge o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, l'Assemblea stessa provvede alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **TITOLO VII**

#### **- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -**

#### **ART.37 - PERSONALITA' GIURIDICA**

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

#### **ART.38 - DELEGAZIONI E UFFICI STACCATI**

1. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, uffici, dipendenze, delegazioni e uffici staccati.
2. Il Presidente sentito il Consiglio Direttivo, nomina i responsabili, attribuendo i compiti e le deleghe.

#### **ART.39 - SCIoglimento**

1. Lo scioglimento della Associazione nonché i destinatari della devoluzione del patrimonio sociale saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci, che provvede a nominare uno o più liquidatori, anche fra gli stessi soci.
2. Il patrimonio sociale dell'Associazione verrà devoluto, per fini di assistenza e beneficenza, a fondazioni, associazioni ed ogni tipo di attività che operi per rendere presenti nella società i valori della fede e della carità cristiana così come sono trasmessi dalla tradizione della Chiesa.

#### **ART.40 - GIUDIZIO ARBITRALE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Le controversie fra Associati e fra questi e l'Associazione, sia durante il rapporto come al termine sono demandate al giudizio di tre arbitri, dei quali: - due nominati dalle parti; - il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due. Nel caso di mancato accordo fra le parti, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente del Collegio dei Revisori.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, con lodo inappellabile, senza formalità di procedura, agendo anche in veste di amichevoli compositori.

#### **ART.41 - RINVIO**

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.